



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, recante le “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art.2 comma da 138 a 142 è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle Strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376) e 377), della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5);

VISTO il DM 29 dicembre 2008 n. 427, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2009 (reg. 5, foglio 137) con il quale è stato approvato il programma di valutazione 2004-2008, anche con riferimento al relativo piano economico-finanziario;

VISTO il DM n.8 del 19 marzo 2010 che fissa regole e procedure per l’attuazione del processo di valutazione, secondo i principi generali stabiliti dalle Linee Guida per la valutazione della ricerca del CIVR per il periodo 2004-2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1° febbraio 2010 concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR ed in particolare l’art 2 comma 4 in base al quale l’ANVUR porta a compimento i programmi di attività intrapresi dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da esso adottati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 che all’articolo 3, comma 1, lettera b), prevede che l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l'espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2011 di istituzione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR e di nomina dei suoi componenti;

VISTO il decreto del Ministro n. 222 del 29 aprile 2011 che prevede e disciplina in via transitoria una fase di accompagnamento e supporto di carattere amministrativo-contabile al Consiglio Direttivo dell'ANVUR di cui ai predetti DPR 1 febbraio 2010 n.76 e DPR 22 febbraio 2011;

VISTO che il Consiglio Direttivo si è insediato in data 2 maggio 2011 ed il 3 maggio 2011 ha eletto, nel proprio ambito, il Presidente dell'ANVUR;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR assunta in data 11 maggio 2011 che prevede di attuare il programma di valutazione 2004-2008 estendendolo al 2010 apportando le necessarie modifiche di carattere metodologico e procedurale;

VISTO il piano operativo ed economico-finanziario dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) relativo al periodo 2004-2010, formulato sulla base delle risorse previste con il piano economico-finanziario di cui al VQR 2004-2008 nonché delle ulteriori disponibilità riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU;

RITENUTO di approvare il predetto piano operativo ed economico-finanziario dell'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le regole e le procedure per l'attuazione del processo di valutazione 2004-2008, di cui al decreto del Ministro n. 8 del 19 marzo 2010, sulla base dei principi generali definiti dall'ANVUR con la predetta Delibera, e di individuare gli strumenti e le risorse per la relativa attuazione.

DECRETA

Art. 1- Soggetti interessati

1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione dei risultati della ricerca, che riguarda le seguenti strutture (di seguito indicate con il termine di Strutture):

- a) Università statali;
- b) Università non statali autorizzate a rilasciare titoli accademici;
- c) Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR (di seguito indicati con il termine Enti di ricerca);



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

d) altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca (di seguito indicati con il termine di Strutture diverse), su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la copertura delle spese relative.

Art. 2 - Attuazione del processo di valutazione

Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente dell'ANVUR.

Art. 3 - Organizzazione generale

1. La valutazione delle Strutture è organizzata per Aree di valutazione (di seguito indicate con il termine di Aree), che coincidono con le quattordici Aree del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

2. L'ANVUR si avvale, per ciascuna Area di valutazione, di un Gruppo di Esperti della Valutazione, composto da esperti di elevata qualificazione, anche stranieri, scelti in base alle competenze scientifiche e alle esperienze valutative già compiute.

3. I componenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione, in numero complessivo non superiore a 450, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

4. Tra i componenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione il Consiglio Direttivo dell'ANVUR nomina i quattordici Coordinatori.

5. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, l'ANVUR, nel contesto operativo dei Gruppi di Esperti della Valutazione e fermo restando il numero complessivo di cui al comma 3), può provvedere alla costituzione di sotto Gruppi, con specifiche competenze disciplinari.

Art. 4 – Adempimenti delle Strutture: risorse umane

1. L'esercizio di valutazione coinvolge quel personale di ricerca (*soggetti valutati*, nel seguito) delle Strutture, a tempo indeterminato e a tempo determinato, che ha come esito misurabile della propria attività la pubblicazione di prodotti di ricerca e che annovera: professori e ricercatori delle Università (compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento), ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e delle Strutture diverse.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Ai fini della rilevazione, le Strutture utilizzano le informazioni contenute nelle banche dati del MIUR. Le Strutture stesse sono tenute a certificare le informazioni fornite dal Ministero entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2; in particolare: l'elenco nominativo dei soggetti valutati, a tempo determinato e indeterminato, in servizio alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2, con l'indicazione delle Aree e del Dipartimento di afferenza.

3. Previo giudizio dell'ANVUR, possono essere assimilate ai Dipartimenti anche altre tipologie di organizzazione funzionale delle Strutture.

4. Ai fini del presente esercizio di valutazione, l'impegno complessivo dei *soggetti valutati* che operano nelle diverse Strutture è espresso in Equivalenti a Tempo Pieno (ETP). In particolare:

a) a ciascun professore e ricercatore di ruolo e a contratto (è escluso dal computo il personale a contratto assunto per esclusivi incarichi didattici) delle Università, è attribuito il peso di 0.5 ETP, senza distinzione tra tempo pieno e tempo definito. Tale peso è attribuito anche ai ricercatori degli Enti di ricerca e di altri soggetti che per missione istituzionale, oltre all'attività di ricerca, svolgono altre attività (assistenza sanitaria o altre attività di servizio);

b) a ciascun ricercatore di ruolo e a contratto degli Enti di ricerca e degli altri soggetti, è attribuito il peso di 1 ETP se a tempo pieno e di 0.5 ETP se a tempo definito;

c) a ciascun tecnologo degli Enti di ricerca e degli altri soggetti, impegnato in attività di ricerca, è attribuito il peso di 0.5 ETP;

d) a ciascun professore e ricercatore universitario di ruolo, affiliato da almeno tre anni a Enti di ricerca o altri soggetti, è attribuito un peso convenzionale aggiuntivo di 0.5 ETP per le attività di ricerca svolte presso gli stessi.

5. Le Strutture verificano, con le stesse modalità previste per i *soggetti valutati* ed entro tre mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, gli elenchi nominativi delle figure in formazione:

a) iscritti a corsi di dottorato di ricerca delle Università al 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, specificando se titolari o meno di borsa di studio, indicando l'Area, la sede di fruizione e il Dipartimento di riferimento, il soggetto finanziatore e l'eventuale Struttura convenzionata;

b) titolari di borse di studio post-dottorato istituite dalla Struttura al 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, indicando la sede di fruizione, l'Area e il Dipartimento di riferimento;

c) titolari di assegni di ricerca istituiti dalla Struttura al 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 indicando l'Area e il Dipartimento di riferimento;

d) iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria al 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Per le scuole di specializzazione è resa disponibile una procedura *ad hoc* per la trasmissione dei dati di cui sopra.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 5 – Adempimenti delle Strutture: selezione delle pubblicazioni

1. Sono presi in considerazione per la valutazione :

- a) articoli su riviste;
- b) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di *ISBN*, nonché edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici;
- c) brevetti depositati;
- d) composizioni, disegni, *design*, *performance*, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e *software*, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione.

2. Non sono presi in considerazione:

- a) attività editoriali e di curatela;
- b) correzioni e *abstract* di conferenze, anche se pubblicati su riviste;
- c) testi o *software* di esclusivo interesse didattico o divulgativo;
- d) prove e analisi di *routine*;
- e) rapporti tecnici interni.

3. Ogni *soggetto valutato* di cui all'art. 4, comma 4), lettera a), comma 4, lettera b) (solo se a tempo definito), comma 4), lettera c) afferente a ciascun Dipartimento (o ad altra organizzazione equivalente) alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 presenta, inserendole nella banca dati predisposta dal CINECA di cui all'art. 13, comma 1), almeno tre pubblicazioni, di cui è autore o coautore, relative al settennio, ordinandole per rilevanza scientifica. Ogni *soggetto valutato* operante a tempo pieno di cui all'art. 4, comma 4), lettera b) presenta almeno sei pubblicazioni, di cui è autore o coautore, relative al settennio, ordinandole per rilevanza scientifica. Ogni *soggetto valutato* di cui all'art. 4, comma 4), lettera d), in considerazione dell'attività aggiuntiva svolta, presenta almeno tre ulteriori pubblicazioni relative al settennio, con l'affiliazione dell'Ente di ricerca o altro soggetto, di cui è autore o coautore, ordinandole per rilevanza scientifica.

I *soggetti valutati* che non presentano alcuna pubblicazione sono considerati non attivi; i *soggetti valutati* che presentano un numero di pubblicazioni inferiore a quello previsto sono considerati parzialmente attivi.

4. Entro e non oltre cinque mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, la Struttura trasmette ai Gruppi di Esperti della Valutazione, per via telematica, copia in formato pdf delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione, selezionandole tra quelle presentate, con le seguenti modalità:

- a) le Università selezionano tre delle pubblicazioni presentate da ciascun *soggetto valutato*;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

b) gli Enti di ricerca e gli altri soggetti selezionano sei delle pubblicazioni presentate da ciascun *soggetto valutato* a tempo pieno, ovvero tre per i soggetti valutati a tempo definito; selezionano, inoltre, tre delle pubblicazioni presentate da ciascun *soggetto valutato* di cui all'art. 4, comma 4), lettera d), ovvero di cui all'art. 4, comma 4), lettera c).

5. Per ogni pubblicazione selezionata e trasmessa ai Gruppi di Esperti della Valutazione, viene redatta, in lingua italiana o inglese (la scelta della lingua è fatta dalle Strutture in base all'area di riferimento) una scheda sintetica di accompagnamento descritta nel bando di cui all'art.2 del presente decreto.

Art. 6 – Adempimenti delle Strutture: altri dati e informazioni

1. Le Strutture trasmettono per via telematica, entro sei mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, suddivisi per Area e Dipartimento (sulla base dei dipartimenti operanti nella struttura alla data del bando), ulteriori dati e informazioni relativi a:

a) brevetti e *spin-off* di cui sia titolare o co-titolare la Struttura specificando, nel caso degli *spin-off*, la durata e l'andamento;

b) entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze, corredate da informazioni sulla natura e caratteristiche dei soggetti acquirenti;

c) elenco dei *soggetti valutati* della Struttura operanti a tempo indeterminato e determinato ospitati da istituzioni estere/internazionali, nonché ricercatori affiliati a istituzioni estere/internazionali ospitati nella Struttura, per periodi di collaborazione superiori a tre mesi continuativi, nel settennio;

d) entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca, riferiti a ciascuna annualità del settennio, specificando i progetti finanziati da PRIN, FIRB, FAR, Programmi Quadro dell'Unione Europea e dell'European Research Council, Programmi comunitari cofinanziati dai Fondi strutturali, nonché da altri soggetti pubblici e privati (italiani ed esteri), ivi compresi quelli acquisiti nell'ambito di altri enti e centri convenzionati con la Struttura da *soggetti valutati* appartenenti alla struttura a tempo indeterminato;

e) finanziamenti e cofinanziamenti (complessivi nel settennio), destinati dalla Struttura a progetti di ricerca, suddivisi per Area, specificando la quota acquisita attraverso contratti e convenzioni.

Art. 7 – Rapporto del Nucleo di Valutazione/Comitato Interno di Valutazione

1. I Nuclei di Valutazione/Comitati Interni di Valutazione o, in loro assenza, i responsabili delle Strutture, elaborano un Rapporto sulla Struttura relativo al periodo 2004-2010, da trasmettere per via telematica entro sei mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. I contenuti del Rapporto sono specificati nel bando di cui all'art. 2 del presente decreto.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 8 – Adempimenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione

1. Ai Gruppi di Esperti della Valutazione è affidata la responsabilità di valutare la qualità di ciascuna delle pubblicazioni scientifiche selezionate dalle Strutture, per giungere a una graduatoria delle Strutture stesse, in ciascuna Area. Ai fini del giudizio di qualità, che deve essere rigorosamente descrittivo, i Gruppi di Esperti della Valutazione adottano, singolarmente o in combinazione, le seguenti due metodologie:

a) analisi delle citazioni del prodotto di ricerca e del fattore di impatto della rivista ospitante il prodotto (ove applicabile), condotta direttamente da ciascun Gruppo di Esperti della Valutazione, che utilizza a tal fine le banche dati concordate con l'ANVUR;

b) *peer-review* affidata ad esperti esterni fra loro indipendenti scelti collegialmente dal Gruppo di Esperti della Valutazione (di norma non più di due), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.

2. L'analisi dei seguenti aspetti costituisce parte integrante del giudizio di qualità:

a) *rilevanza*, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza in generale, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;

b) *originalità/innovazione*, da intendersi come contributo all'avanzamento di conoscenze o a nuove acquisizioni nel settore di riferimento;

c) *internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale*, da intendersi come posizionamento nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni;

d) relativamente ai brevetti, i giudizi devono contenere anche riferimenti al trasferimento, allo sviluppo tecnologico e alle ricadute socio-economiche (anche potenziali).

Per le pubblicazioni svolte in collaborazione, i Gruppi di Esperti della Valutazione potranno, ove opportuno, pesare i contributi sulla base del ruolo avuto dai partecipanti, valorizzandone l'apporto se primo o ultimo autore o autore corrispondente, secondo le prassi proprie delle diverse comunità scientifiche.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. I giudizi descrittivi devono tradursi in un giudizio sintetico, con attribuzione della pubblicazione a uno dei seguenti livelli di merito:

- a) *Eccellente*: la pubblicazione si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale (peso 1);
- b) *Buono*: la pubblicazione si colloca nel segmento 60% - 80% (peso 0,8);
- c) *Accettabile*: la pubblicazione si colloca nel segmento 50% - 60% (peso 0,5);
- d) *Limitato*: la pubblicazione si colloca nel 50% inferiore (peso 0);
- e) *Non valutabile*: la pubblicazione appartiene a tipologie escluse dal presente esercizio o presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione o è stata pubblicata in anni precedenti o successivi al settennio di riferimento (peso -1);
- f) In casi accertati di plagio o frode, la pubblicazione viene pesata con peso -2.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3), per ciascuna pubblicazione mancante rispetto al numero atteso è assegnato un peso negativo (peso -0,5).

Art. 9 – Rapporto finale dei Gruppi di Esperti della Valutazione

1. Ai Gruppi di Esperti della Valutazione è affidato il compito di redigere il rapporto finale, che deve pervenire all'ANVUR entro quindici mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, articolato in tre parti distinte:

- a) Valutazione conclusiva delle pubblicazioni (*Consensus report*).

Su ciascuna pubblicazione il Gruppo di Esperti della Valutazione esprime un giudizio conclusivo di merito, articolato nei livelli descritti all'art. 8, avvalendosi dei giudizi degli esperti e/o dell'analisi delle citazioni del prodotto di ricerca e del fattore di impatto della rivista ospitante il prodotto. Le pubblicazioni realizzate in collaborazione da più Strutture e da queste presentate per la valutazione in Aree diverse, sono soggette ad un'unica valutazione concordata tra i Gruppi di Esperti della Valutazione interessati, attraverso l'attivazione di specifici Gruppi di Consenso inter-Area.

- b) Graduatoria di Area.

Ogni Struttura consegue un punteggio derivato dalla somma numerica dei pesi dei giudizi attribuiti dai Gruppi di Esperti della Valutazione a ciascuna pubblicazione, tenendo in debita considerazione anche il peso delle pubblicazioni mancanti e non valutabili. La graduatoria delle Strutture è redatta per segmenti dimensionali.

- c) Ogni Struttura consegue inoltre un punteggio, elaborato come il precedente, specificamente riferito al sottoinsieme dei soggetti valutati che, nel periodo 2004-2010 oggetto di valutazione, sono stati reclutati dalla struttura o in essa incardinati in una fascia o ruolo superiore, fermo restando che tali soggetti rilevano anche ai fini della determinazione del punteggio complessivamente attribuito alla Struttura ai sensi della lettera b). Si prescinde



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dall'individuazione di questo punteggio nel caso in cui il sottoinsieme è composto da meno di due ricercatori.

d) Relazione finale di Area.

Il Coordinatore del Gruppo di Esperti della Valutazione predispone, d'intesa con i Componenti, la Relazione finale, così articolata:

- metodologia adottata e organizzazione del lavoro, ivi inclusa la risoluzione di eventuali conflitti di valutazione da parte dei Componenti;
- valutazione dell'Area e analisi dei punti di forza e di debolezza, in relazione a qualità, quantità e proprietà delle pubblicazioni selezionate;
- apposita sezione per i brevetti, evidenziandone le ricadute socio-economiche, anche potenziali.

Art. 10 – Analisi bibliometrica condotta dall' ANVUR

1. Al fine di verificare il posizionamento del Paese nel contesto internazionale, l'ANVUR sviluppa, ove applicabile, l'analisi di indicatori bibliometrici relativi a tutte le pubblicazioni del settennio presenti nelle banche dati utilizzate, in riferimento alle specifiche aree e categorie di appartenenza.

2. L'analisi degli indicatori bibliometrici è condotta assumendo a riferimento la data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2, secondo i criteri definiti d'intesa con i Gruppi di Esperti della Valutazione.

Art. 11- Relazione finale dell' ANVUR

1. All'ANVUR compete la stesura della Relazione finale del VQR, da rendere pubblica entro ventuno mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, articolata come di seguito riportato:

a) Valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca (SNR)

La valutazione di merito complessivo del SNR, articolata per Area, si fonda sull'integrazione degli elementi di analisi a disposizione.

b) Valutazione delle Strutture

La valutazione di merito delle Strutture si fonda sui Rapporti dei Gruppi di Esperti della Valutazione, nonché sui dati conoscitivi e sulle informazioni trasmessi dalle Strutture stesse. Nella elaborazione del giudizio di merito, l'ANVUR opera secondo criteri e pesi definiti dal bando di cui all'art.2 del presente decreto.

c) Valutazione dei Dipartimenti (o altre organizzazioni equivalenti).

La valutazione di merito dei Dipartimenti si fonda sui Rapporti dei Gruppi di Esperti della Valutazione, nonché sui dati conoscitivi e sulle informazioni trasmessi dalle Strutture. Nella elaborazione del giudizio di merito, l'ANVUR opera secondo criteri e pesi definiti dal bando di



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

cui all'art. 2 del presente decreto. La valutazione di merito dei dipartimenti viene fatta dall'ANVUR riorganizzando gli elementi di valutazione disponibili in accordo con la nuova organizzazione dipartimentale definita dalle strutture a seguito dell'applicazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e comunicata dalle strutture all'ANVUR entro dodici mesi dalla data del bando di cui all'art.2 del presente decreto.

d) Valutazione delle attività di trasferimento tecnologico (brevetti e spin-off).

Nella valutazione di merito delle strutture l'ANVUR opera secondo criteri e pesi definiti dal bando di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 12 – Trasparenza

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sarà cura dell'ANVUR diffondere i risultati del VQR 2004-2010, compresi i giudizi sulle singole pubblicazioni valutate, fermo restando il rispetto dell'anonimato degli esperti.

Art. 13 – Sistema di informatizzazione e aspetti economici e finanziari

1. Il sistema di informatizzazione, congiuntamente agli adempimenti amministrativo-contabili relativi al processo di valutazione, è affidato al Consorzio interuniversitario CINECA, sulla base di apposita convenzione.

2. Per l'espletamento del VQR 2004-2010, l'ANVUR si potrà avvalere di una apposita Segreteria Tecnica che assicurerà il necessario supporto amministrativo e tecnico. La Segreteria Tecnica sarà composta anche da personale del MIUR e di altri enti ed istituzioni, tenuto conto delle specifiche professionalità richieste.

3. Ai componenti dei Gruppi di Esperti della Valutazione e ai restanti soggetti coinvolti nelle attività di valutazione di cui al presente decreto si applicano indennità e compensi non superiori a quelli previsti dal decreto interministeriale del 9 aprile 2003, n. 69 e successive integrazioni e modificazioni, cui sono applicate le riduzioni previste dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tutti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto interministeriale.

4. La spesa complessiva, individuata in base alla suddivisione dei costi prevista nel piano operativo ed economico finanziario citato nelle premesse, grava sul budget annuale dell'ANVUR, di cui all'art. 2, comma 142, della legge 24 novembre 2006, n.286, per le Università statali e gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, lettere a) e c) dell'art. 1 del presente



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

decreto. Per gli altri soggetti di cui alle lettere b) e d) dell'art. 1 del presente decreto la spesa grava sui fondi messi a disposizione dagli stessi.

Roma,

IL MINISTRO